

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

MANTOVANI MAGL. IND. S.p.A.

1) - INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE

L'Azienda dichiara che intende continuare ad effettuare investimenti per l'aggiornamento tecnologico, realizzando il pieno utilizzo degli impianti anche ai fini occupazionali.

L'Azienda si dichiara disponibile ad eventuali incontri che fossero richiesti dalla C.d.F. qualora nuovi processi produttivi e organizzativi dovessero comportare motivate preoccupazioni nei livelli occupazionali o riduzione della normale attività lavorativa e comunque informerà preventivamente le strutture sindacali aziendali.

Oltre a quanto premesso, l'Azienda applicherà correttamente la normativa prevista al riguardo dal C.C.N.L. vigente.

La Direzione Aziendale in accordo con la C.d.F., procederà ad effettuare con carattere di gradualità e compatibilmente con le esigenze di produzione, la rotazione del personale su più mansioni omogenee allo scopo di conseguire una maggiore professionalizzazione dei lavoratori, nell'interesse generale dell'Azienda.

Per quanto riguarda l'aspetto occupazionale, la Direzione Aziendale ritiene di poter oggi affermare che salvo cause di forza maggiore, l'organico attualmente esistente non subirà sostanziali modificazioni.

In merito all'assunzione di nuovo personale, la Direzione dell'Azienda fa presente che privilegerà in correlazione anche all'esperienza professionale dei lavoratori, personale femminile e giovanile.

2) - LAVORO ESTERNO

L'Azienda dichiara che per quanto riguarda il lavoro a domicilio, utilizza esclusivamente la prestazione di lavoratori regolarmente assunti ed assicurati, conformemente a quanto previsto dalla legge 877 del 1973.

Mantovani

Storici

Storici

Storici

L'Azienda fornirà, a richiesta, per detti lavoratori, i nomi nativi, gli indirizzi, ed ogni altro elemento previsto dal C.C.N.L..

Inoltre, l'Azienda applicherà e continuerà ad applicare gli accordi aziendali territoriali, in materia di tariffe per la voranti a domicilio.

Per quanto riguarda il lavoro commesso a ditte terziste, la Azienda ha provveduto affinché tali imprese applichino il rispetto dei contratti di loro competenza e delle leggi sul lavoro.

L'Azienda nell'ambito della normativa dell'articolo 11 del vigente C.C.N.L. informerà la Commissione Territoriale Paritetica del lavoro commesso a terzi, con relativi indirizzi. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato specificando il settore di attività.

Infine l'Azienda si dichiara disponibile a collaborare con la prevista Commissione Territoriale Paritetica, per la regolarizzazione di eventuali situazioni irregolari, accertate inquanto tali dalla Commissione medesima.

3) - MENSA E TRASPORTO

La direzione dell'Azienda conferma di aver aderito all'accordo sulla istituzione delle mense aziendali e di aver provveduto ad effettuare i versamenti di sua competenza.

Allorchè saranno istituite linee di trasporto pubblico, l'Azienda si dichiara disponibile per un contributo sulle spese sostenute dal proprio personale per il godimento di questo servizio.

Qualora sia funzionante ed utilizzabile il trasporto pubblico nessun rimborso sarà riconosciuto al personale che utilizzerà un mezzo proprio o privato.

4) - AMBIENTE DI LAVORO

L'Azienda riconosce il Consorzio Socio-Sanitario di Carpi, nonchè il relativo tariffario, previo esame della modalità operativa di intervento da effettuarsi congiuntamente a livello sindacale aziendale. Tale norma è in applicazione dell'articolo 55 - parte generale - del vigente C.C.N.L.

Si conviene che per quanto riguarda le modalità operative degli accertamenti sanitari, il Consorzio si atterrà al metodo cosiddetto delle "visite mirate".

Verranno concessi permessi retribuiti nella misura di due ore all'anno per ogni dipendente in caso di visite specialistiche prescritte dal consorzio ed effettuate presso strutture sanitarie pubbliche. Inoltre verranno concessi permessi retribuiti nella misura di un'ora all'anno a tutto il personale femminile per visita citologica.

5) - DIRITTI SINDACALI

Ai componenti la rappresentanza sindacale, la Direzione Azienda le riconosce permessi retribuiti nella misura complessiva di 90.= ore annue.

6) - LAVORO STRAORDINARIO

Fermo restando il carattere di volontarietà delle prestazioni straordinarie, l'Azienda dà atto che il ricorso a queste prestazioni sarà limitato ad esigenze di servizio non dilazionabili e aventi carattere non continuativo.

7) - ANTICIPAZIONE INDENNITA' INAM E INAIL

L'Azienda provvederà ad anticipare, alle normali scadenze dei periodi di paga, le indennità di malattia ed infortunio a carico dei competenti istituti INAM e INAIL.

Le parti prenderanno i necessari contatti con gli Istituti preposti per ottenere le garanzie previste dagli art. 48 - Parte generale - Parte Operai - del vigente C.C.N.L..

8) - INQUADRAMENTO CATEGORIALE

Le parti esamineranno, a livello aziendale con eventuale successivo confronto in sede sindacale, eventuali passaggi di categoria riferiti alla corretta applicazione delle norme del vigente C.C.N.L.

9) - PREMIO DI PRODUZIONE

L'attuale premio di produzione di Lit. 27.680.= verrà elevato per tutti i dipendenti alla somma complessiva di Lit. 41.000.= mensili che verrà corrisposta come segue:

- a Lit. 32.680.= dal 1/5/77
- a Lit. 37.680.= con decorrenza dal 1/9/77
- a Lit. 41.000.= con decorrenza dal 1/12/77.

Inoltre l'Azienda corrisponderà a tutti i dipendenti una somma a titolo di "UNA-TANTUM" dell'importo di Lit. 20.000,= unitamente alla retribuzione relativa al mese di Dicembre 1977.

10) - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo avrà durata sino al 30 Giugno 1979.

Carpi, il 13 Giugno 1977



Per la Ditta

MANTOVANI MAGL. IND. S.p.A.

Maurizio Formati

Per il Consiglio di Fabbrica

Luigi Gilly
Benedetto Spinto



Archivio storico Cisl Emilia Centrale
portale della contrattazione.it